

CAMERA DEI DEPUTATI

N.428

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale (428)

(articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)

Trasmesso alla Presidenza il 05 dicembre 2011

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 19 NOVEMBRE 2008, RELATIVA AL LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2009, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2004, recante modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato 'decreto'.
2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto. Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per il lavoro all'Albo informatico di



cui all'articolo 4 del decreto, nonché in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto, dopo la lettera *m*) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“ *m-bis*) ‘missione’: il periodo durante il quale il lavoratore dipendente da un’agenzia di somministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è messo a disposizione di un utilizzatore di cui all’articolo 20, comma 1, affinché svolga temporaneamente la propria attività nell’interesse, nonché sotto il controllo e la direzione dello stesso;

m-ter) ‘condizioni di base di lavoro e d’occupazione’: le condizioni di lavoro e d’occupazione previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all’articolo 20, comma 1, con particolare riferimento a:

1) l’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;

2) la retribuzione;

3) la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “*3-bis*. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1 e, per il solo utilizzatore, di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma *7-bis*, nonché di cui all’articolo 24, comma 4, lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.”;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“ *4-bis*. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un utilizzatore.

4-ter. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore nel caso in cui quest’ultimo stipuli un contratto di lavoro o avvii un rapporto di lavoro con l’utilizzatore dopo una missione presso quest’ultimo.

4-quater. Nelle ipotesi di cui ai commi *4-bis* e *4-ter*, in aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall’albo.”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:



- a) al primo periodo, le parole: "per tutta la durata della somministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "per tutta la durata della missione";
- b) al secondo periodo, le parole: "per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi in cui non sono in missione presso un utilizzatore".

ART. 5

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto le parole: "nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore" sono sostituite dalle seguenti: "nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione".

ART. 6

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 22 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
" 3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto."

ART. 7

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. All'articolo 23 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.";
 - b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
" 7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dei posti vacanti presso l'utilizzatore, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti di quest'ultimo, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.";
 - c) al comma 8, le parole: "In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato" sono soppresse e le parole: "al termine del contratto di somministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "al termine della sua missione".

ART. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

